

Solamente i club che potevano partecipare a competizioni professionistiche in varie discipline potevano consolidare i loro conti inerenti alla disciplina del calcio e della pallacanestro, i principali sport a livello europeo, con effetti diretti sul calcolo della base imponibile per l'imposta sulla società. Infatti, la consolidazione dei conti permette di detrarre dai redditi rilevanti derivanti dal calcio le perdite inerenti alla pallacanestro, sicché la base imponibile per l'imposta sulle società risulta sostanzialmente ridotta, al pari dell'importo dell'imposta da pagare.

Ricorso proposto il 30 novembre 2016 — QF/Commissione

(Causa T-846/16)

(2017/C 053/38)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: QF (Barcelona, Spagna) (rappresentanti: L. Ruiz Ezquerra, R. Oncina Borrego, I. Sobrepera Millet e A. Hernández Pardo, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare che la decisione della Commissione del 4 luglio 2016, relativa all'aiuti di Stato SA.29769 (2013/C) (ex 2013/NN), concesso dalla Spagna ad alcune società sportive calcistiche professionistiche, viola gli articoli 107, paragrafo 1, e 108, paragrafo 3, TFUE in quanto la possibilità di consolidamento dei conti introdotta dall'autorizzazione rilasciata, per effetto della legge 10/1990, a quattro club di partecipare a diverse discipline sportive, al pari dell'applicazione di una aliquota fiscale ridotta per l'imposta sulle società, rappresenta parimenti un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno, come la Commissione europea avrebbe dovuto dichiarare;
- di conseguenza, disporre l'annullamento del provvedimento, con l'obbligo per il Regno di Spagna di recuperare presso i beneficiari l'aiuto incompatibile con il mercato interno. Condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono quelli invocati nella causa T-845/16, QG/Commissione.

Ricorso proposto il 30 novembre 2016 — Access Info Europe/Commissione

(Causa T-851/16)

(2017/C 053/39)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Access Info Europe (Madrid, Spagna) (rappresentanti: O. Brouwer, E. Raedts e J. Wolfhagen, lawyers)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione C(2016) 6029 della Commissione del 19 settembre 2016 che nega l'accesso ai documenti richiesto dalla ricorrente ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 ⁽¹⁾;

- condannare la Commissione a rimborsare le spese legali sostenute dalla ricorrente, incluse le spese di qualsiasi interveniente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001 quando ha ritenuto che l'accesso ai documenti richiesti avrebbe seriamente compromesso le relazioni internazionali.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001 quando ha ritenuto che l'accesso ai documenti richiesti avrebbe seriamente compromesso la tutela dei procedimenti giudiziari di cui alle cause T-192/16, T-193/16 e T-257/16 e che l'accesso a tali documenti avrebbe pregiudicato l'interesse della Commissione nell'ottenimento di una consulenza legale e di un parere franco, obiettivo e completo. Nell'ambito di tale motivo, è altresì dedotto che la Commissione ha omesso di riconoscere che l'accesso ai documenti richiesti è di interesse pubblico prevalente e che per detto motivo dovrebbero essere divulgati.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l'articolo 4, paragrafo 3, primo e secondo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001 quando ha ritenuto che l'accesso ai documenti richiesti avrebbe seriamente compromesso il processo decisionale e/o quando ha omesso di riconoscere l'esistenza di un interesse pubblico prevalente, in particolare considerato che il processo decisionale in questione era stato finalizzato.
4. Quarto motivo, in cui è dedotto, in via subordinata, che la Commissione ha violato l'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1049/2001 quando non ha consentito l'accesso almeno in modo parziale ai documenti, negandolo in toto.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001 L 145, pag. 43).

Ricorso proposto il 30 novembre 2016 — Access Info Europe/Commissione

(Causa T-852/16)

(2017/C 053/40)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Access Info Europe (Madrid, Spagna) (rappresentanti: O. Brouwer, E. Raedts e J. Wolfhagen, lawyers)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione C(2016) 6030 della Commissione del 19 settembre 2016 che nega l'accesso ai documenti richiesto dalla ricorrente ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 ⁽¹⁾;
- condannare la Commissione a rimborsare le spese legali sostenute dalla ricorrente, incluse le spese di qualsiasi interveniente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001 quando ha ritenuto che l'accesso ai documenti richiesti avrebbe seriamente compromesso le relazioni internazionali.